

Codice A1507A

D.D. 24 agosto 2018, n. 932

Progetto A2E-Interreg ALCOTRA 2014-2020. Servizio di consulenza tecnica per attività di analisi e valutazione prestazioni energetiche di edifici residenziali e di definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio di edifici e materiali. Determinazione di affidamento e approvazione schema di contratto. CUP J89D17000350007 - CIG 75041772C3

Premesso che:

- con la Deliberazione n. 66 – 2765 del 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Partner, ed il deposito del progetto A2E - Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA riferito al periodo 2014 – 2020);
- il progetto “A2E è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Interreg V-A FRANCIA – ITALIA a Torino in data 1 marzo 2016;
- in data 12 giugno 2016 è stata firmata la convenzione di attribuzione dei fondi FESR tra la Direzione generale dei Fondi Europei del Segretariato generale e delle Risorse e il Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE) della Regione Auvergne – Rhone Alpes, quale capofila del Progetto A2E;
- il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 294.733,00 euro, di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse sono soggette a rendicontazione;
- il piano finanziario del progetto prevede per la Regione Piemonte quattro diverse categorie di spesa, per il personale, amministrative, per viaggi e per consulenze o servizi;
- il piano di lavoro del progetto è diviso in quattro gruppi di attività (Work Packages, WP): WP1 - *governance*, WP2 – comunicazione; WP3 – Valutare e migliorare le prestazioni energetiche dell’edilizia pubblica alpina capitalizzando l’esperienza pregressa; WP4 – analizzare, discutere e formare i professionisti e operatori della filiera costruzione;
- il piano di lavoro del progetto prevede che la Regione Piemonte svolga nell’ambito dei WP 3 e 4 le attività di: realizzazione di un database comune sulle criticità energetiche in fase d’uso (attività 3.2); metodi e procedure comuni per la valutazione della performance energetiche degli edifici pubblici in utilizzo e durante la costruzione (attività 3.3); analisi congiunta Franco-Italiana (attività 3.4); strumenti di valutazione dell’energia e delle emissioni inglobate nei materiali da costruzione (attività 3.5); standard per la progettazione integrata di edifici pubblici (attività 3.6); analisi delle patologie e delle problematiche energetiche e identificazione delle esigenze formative (attività 4.1); definizione del sistema di formazione continua (attività 4.2); realizzazione di corsi di formazione specifici (4.3); analisi di un Cantiere pilota “nZEB” nel Comune di Vigone (attività 4.4);
- per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente il piano finanziario prevede la disponibilità di una somma massima pari a euro 140.000 (IVA e oneri inclusi) per avvalersi di consulenze esterne e affidamenti di servizi;

Dato atto che:

- si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di consulenza tecnica per attività di analisi e valutazione delle prestazioni energetica di edifici residenziali e di definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio di edifici e materiali a partire dalla data di stipula del contratto e fino alla conclusione delle attività di progetto, prevista entro il 30 aprile 2020 ;
- a tal fine è stata adottata la determinazione a contrarre n. 485 del 6 giugno 2018 ;

- come stabilito nella suddetta determinazione è stata avviata la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto, fuori dal MEPA, assumendo, quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati nel relativo avviso pubblico e per un importo massimo di euro 114.754,10 oltre IVA;
- con la determinazione n. 562 del 19 giugno 2018 sono stati corretti i termini per la presentazione delle offerte e sono state integrate le disposizioni di natura contabile finanziaria;
- con la determinazione n. 804 del 23 luglio 2018 si è provveduto alla parziale modifica delle D.D. 485 del 6.06.2018 e 562 del 19.06.2018 e si è stabilito di procedere nell'espletamento della procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell'art. 36 lett. 2, co b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- preso atto che in seguito all'avviso pubblicato il 22 giugno 2018 sul sito regionale, nella sezione Bandi e finanziamenti sono pervenute n. 5 offerte;
- dato atto che con determinazione n. 738 del 12/07/2018 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione;
 - rilevato dai verbali della Commissione,allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che sono giunte le offerte dei seguenti soggetti
 - 1) S.P.E. - Divisione Clima P.IVA 05594120015 capofila del costituendo raggruppamento per un importo di euro 89.954,10 oneri fiscali esclusi;
 - 2) Environment Park S.p.A. P.IVA 07154400019 per un importo di euro 84.918,03 oneri fiscali esclusi;
 - 3) Ambiente Italia s.r.l. P.IVA 11560560150 per un importo di euro 89.640,00 oneri fiscali esclusi;
 - 4) SiTI P.IVA 08535480019 capofila del costituendo raggruppamento per un importo di euro 108.000,00 oneri fiscali esclusi;
 - 5) Politecnico di Torino – Dipartimento di architettura e design P.IVA 00518460019 per un importo di euro 110.000,00 oneri fiscali esclusi;
- constatato che l'operatore economico Environment Park S.p.A., via Livorno 60, 10144 Torino, risulta aver ottenuto il punteggio totale più elevato per il servizio in oggetto, come indicato nel verbale n. 4 della Commissione di gara e che l'offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;
- dato atto che sono stati attivati i controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il sistema AVC pass dell'ANAC;
- dato altresì atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- considerato che con Determinazione n. dd. n. 485 del 06/06/2018 ed integrata con dd. n. 562 del 18/06/2018 si è provveduto ad accertare e prenotare la somma di euro 140.000,00 e che gli importi in spesa sul bilancio 2018-2020 costituiscono impegni tecnici che verranno iscritti come impegni definitivi con determinazione dirigenziale successiva alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario del servizio;
- preso atto che la spesa effettiva per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività dei WP3 e WP4 del progetto europeo Alcotra "A2E – Alpi Efficienza Energetica" risulta essere pari ad euro 103.600,00 o.f.c. compresi da corrispondere all'aggiudicatario del servizio di consulenza: Environment Park S.p.A., via Livorno 60, 10144 Torino e pertanto sarà necessario ridurre gli accertamenti e gli impegni di cui sopra per euro 36.400,00;

- precisato che a seguito di quanto previsto dal presente provvedimento, verrà stipulato apposito contratto tra Regione Piemonte e il soggetto risultato vincitore, secondo lo schema approvato con la presente determinazione e allegato alla medesima per costituirne parte integrante e sostanziale;
- precisato inoltre che suddetto schema di contratto è redatto sulla base delle condizioni particolari di contratto contenute nell'Allegato F della determinazione n. 485 del 6/06/2018;
- stabilito che il corrispettivo per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività del progetto europeo Alcotra "A2E – Alpi Efficienza Energetica", sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- rilevato che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero; preso dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse dichiarata dal soggetto aggiudicatario; dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000";

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

vista la DGR n. 1-7022 del 14 giugno 2018 di Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020;

determina

1. di affidare il servizio CIG 75041772C3 - Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività dei WP3 e WP4 del progetto europeo Alcotra "A2E- alpi Efficienza Energetica"- all'operatore economico ENVIRONMENT PARK S.p.A (P.IVA 07154400019) come risultante dai verbali della Commissione di gara, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'importo contrattuale di € 103.600,00, di cui € 84.918,03 per la prestazione di cui sopra ed € 18.681,97 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già prenotato con determinazioni dirigenziali dd. n. 485/A1507A del 06/06/2018 ed integrata con dd. n. 562 del 18/06/2018 ;
2. di procedere alle comunicazioni previste all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico mediante sottoscrizione contratto, con scrittura privata, da stipularsi in forma elettronica, in base a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, secondo lo schema allegato al presente;

4. di dare atto che sono stati attivati i controlli in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di dare atto che con successivo provvedimento, si provvederà alla riduzione degli accertamenti e degli impegni e che si renderà definitivo la quantificazione dell'importo di spesa necessario;
7. di dare atto che il RUP è il Direttore della Direzione Coesione Sociale dott. Gianfranco Bordone
8. di approvare lo schema di contratto, basato sulle condizioni particolari dell'allegato F della determinazione n 485 del 6/06/2018, che verrà stipulato fra Regione Piemonte ed il soggetto risultato vincitore e che tale schema è allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
9. di stabilire che il corrispettivo per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività del progetto europeo Alcotra "A2E- alpi efficienza Energetica" sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite dal contratto;
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 *“Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000*

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: ENVIRONMENT PARK S.p.A

P.I. 07154400019

Importo: € 103.600,00 (Comprensivo di I.V.A.)

Dirigente responsabile: Gianfranco Bordone

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il Direttore
Gianfranco Bordone

Il Funzionario estensore
Laura Schutt Scupolito

Allegato

Schema di contratto

Contratto per Servizio di consulenza tecnica per attività di analisi e valutazione prestazioni energetiche di edifici residenziali e di definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio di edifici e materiali. Procedura negoziata sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 75041772C3 – CUP J89D17000350007.

PREMESSO CHE:

con determinazione a contrarre n. 485 del 06/06/2018, integrata e corretta con le determinazioni 562 del 19/06/2018 e 804 del 23/07/2018, è stato approvato il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di un servizio di consulenza tecnica per attività di analisi e valutazione prestazioni energetiche di edifici residenziali e di definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio di edifici e materiali nell'ambito del progetto Alcotra A2E, CIG 75041772C3 - CUP J89D17000350007, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 (importo a base di gara € 114.754,10 oltre IVA per euro 25.245,90);

con D.D. n. ____ del ____ di aggiudicazione è stato affidato il predetto servizio all'operatore economico _____, indirizzo _____, Codice fiscale/Partita IVA _____, per l'importo contrattuale di € _____, di cui € _____ per la prestazione di cui sopra ed € _____ per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016 Partita IVA n. 02843860012) rappresentata, ai sensi _____, dal _____, nato/a a _____, il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della _____ - via _____, di seguito denominata la "Committente",

E

_____ (P.I. _____) con sede in _____ - Via _____ n. ____, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, in qualità di _____, di seguito denominata "l'Appaltatore",

di seguito anche, collettivamente, "le parti";

ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.

1.2. Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli, nonché la sua ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio riguardante la consulenza tecnica per attività di analisi e valutazione prestazioni energetiche di edifici residenziali e di definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio di edifici e materiali nell'ambito del progetto Alcotra A2E, CIG 75041772C3, che dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato negli allegati "B – Capitolato tecnico" e "F – Condizioni particolari di contratto" approvati con determinazione n.

Schema di contratto

485 del 06/06/2018, integrata e corretta con le determinazioni 562 del 19/06/2018 e 804 del 23/07/2018, e nell'offerta tecnico-economica presentata, che sono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

2.2. L'Appaltatore dovrà assicurare svolgere tutte le azioni di seguito elencate (specificate nell'Allegato B – Capitolato tecnico della determinazione 485 del 06/06/2018):

- attività 3.2 - realizzazione di un database comune sulle criticità energetiche degli edifici pubblici in fase d'uso;
- attività 3.3 - metodi e procedure comuni per la valutazione della *performance* energetica degli edifici pubblici in utilizzo e durante la costruzione;
- attività 3.4 - analisi congiunta franco-italiana delle criticità emerse;
- attività 3.5 – definizione di strumenti di valutazione dell'energia e delle emissioni inglobate nei materiali da costruzione;
- attività 3.6 – definizione di standard per la progettazione integrata di edifici pubblici;
- attività 4.1 - analisi delle patologie e delle problematiche energetiche e identificazione delle esigenze formative per gli operatori della filiera;
- attività 4.2 - definizione del sistema di formazione continua per gli operatori della filiera
- attività 4.3 - realizzazione di corsi di formazione specifici per gli operatori della filiera;
- attività 4.5 – analisi del cantiere pilota “nZEB” nel comune di Vigone.

ART.3 - IMPORTO CONTRATTUALE

3.1. L'importo del presente Contratto è di € 84.918,03 al netto dell'IVA.

3.2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, trattandosi di servizio intellettuale.

3.3. L'importo sopra indicato è comprensivo di tutti i costi necessario per l'espletamento del servizio.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al giorno 30 aprile 2020 .

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

5.1. Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Il gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti, né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Committente. A tale scopo l'Appaltatore dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i *curriculum vitae* dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione è ammessa solo se i sostituti proposti presentano un *curriculum vitae* analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della Committente è causa di risoluzione del contratto.

5.2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Schema di contratto

5.3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

6.1. L'Appaltatore dovrà relazionare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e al Responsabile unico del Procedimento (RUP) rispetto all'andamento delle attività. Il format per la presentazione delle relazioni di stato avanzamento dovrà essere concordato con la Committente.

6.2. All'Appaltatore è richiesto di coordinarsi sia con la Regione Piemonte sia con il partnerariato congiunto italo francese. In particolare ciò comporterà:

- la partecipazione almeno ogni 15 giorni a incontri di coordinamento con la Regione (salvo diversi accordi);
- la partecipazione a incontri transfrontalieri di progetto, dunque con possibili trasferte in Francia (tendenzialmente 1-2 volte al semestre);
- la partecipazione a attività e eventi pubblici per la diffusione dei risultati di progetto (seminari, conferenze etc., anche in ambito transfrontaliero).

6.3. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

6.4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell'art. 5 del Patto suddetto, la violazione dello stesso da parte dell'Appaltatore comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

6.5. L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13/07/2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015, n. 33). L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il predetto Codice di comportamento, per quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo web: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis#codice>.

6.6. L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

6.7. L'Appaltatore è tenuto a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

6.8. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Schema di contratto

Art. 7 - PROPRIETA' DEI PRODOTTI

7.1. Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono di proprietà della Regione Piemonte, l'Appaltatore potrà utilizzarli solo previa espressa autorizzazione della Committente.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

8.1. L'importo di aggiudicazione sarà corrisposto nel modo seguente:

- alla consegna del 1° rapporto intermedio sulle attività del WP 3 entro il 31 ottobre 2018 – pagamento 20% del totale;
- alla consegna del 2° rapporto intermedio entro il 14 dicembre 2018 - pagamento 30% del totale;
- alla consegna rapporto finale sul WP3 entro 30 giugno 2019 - pagamento 30%;
- alla consegna del rapporto intermedio sul WP4 entro 14 dicembre 2019 - pagamento 15%;
- alla consegna del rapporto finale sul WP4 entro 15 aprile 2020 - pagamento del saldo.

8.2. A decorrere dal 31.03.2015, come disposto dall'art. 25 Decreto Legge 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, le Pubbliche Amministrazioni "*non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica*". Le fatture relative al presente capitolato dovranno essere gestite in modalità elettronica e inviate al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

8.3. Le fatture, unitamente alla documentazione prevista, dovranno essere sottoposte al DEC e al RUP per gli adempimenti di competenza; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, la Regione Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

8.4. Nel caso in cui le fatture risultassero non regolari o non complete della documentazione obbligatoria o il parere del DEC e/o del RUP non fosse favorevole o non fossero stati comunicati i dati e le informazioni previsti, i termini di pagamento si intendono sospesi.

8.5. Non verrà eseguito alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 9.

8.6. Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato entro il termine di cui sopra, per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

8.7. L'IVA relativa alle fatture emesse sarà versata dal Committente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (*split payment*).

8.8. I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati presso la BANCA _____ - Sede di _____ - Codice IBAN _____.

8.9. Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente sono le seguenti:

- _____ - C.F. _____;
- _____ - C.F. _____;
-

Art. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' LEGGE 136/2010

9.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

9.2. L'Appaltatore ha comunicato alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come

Schema di contratto

le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

9.3. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

9.4. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

9.5. La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

9.6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del funzionario della Regione Piemonte Giorgio Provera.

Art. 11 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

11.1. La Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti, l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. In quanto servizio finanziato dal Programma Alcotra il contratto sarà sottoposto ai controlli attivati dall'Autorità di Gestione, o che potranno essere attivata dall'Autorità di Audit o dai competenti servizi della Commissione europea.

11.2. La Committente farà pervenire per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

11.3. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati dalla Committente o dai soggetti da essa incaricati. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla Committente.

11.3. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 12 - PENALI

12.1. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

12.2. Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;

Schema di contratto

d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

12.3. Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

12.4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato all'Appaltatore dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

ART. 13 - SUBAPPALTO

13.1. Non è prevista la possibilità per l'Appaltatore di ricorrere al subappalto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

14.1 Oltre a quanto previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- interruzione non motivata del servizio;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme relative al subappalto;
- mancanza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

14.2. Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

14.3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

14.4. A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

14.5. E' facoltà della Committente recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al

Schema di contratto

pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

14.6. Qualora, nel corso della durata del Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione, avente ad oggetto i medesimi servizi o servizi comparabili a quelli di cui al presente contratto, riportante prezzi inferiori a quelli previsti, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri, utilizzati nell'ambito del contratto, ai parametri migliorativi delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

15.1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 pari a _____, _____, mediante _____

15.2. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

16.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'Appaltatore.

16.2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico dell'Appaltatore ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su formato a4) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, fatte salve le deroghe di legge). Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

16.3. Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avviene a cura della Committente, ma le spese di registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 17- RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

17.1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alla documentazione di gara, alla legislazione dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE

18.1. L'Appaltatore per ogni effetto giuridico e contrattuale elegge domicilio presso _____

Schema di contratto

ART. 19 - CONTROVESIE E FORO COMPETENTE

19.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1. Titolare del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è la Direzione Coesione sociale.

20.2. I dati verranno trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia. A riguardo si rinvia all'apposita informativa consegnata all'Appaltatore.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Committente
REGIONE PIEMONTE

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

L'Appaltatore

.....

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82